

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione mira a sanare una triste situazione in cui è venuto a trovarsi un limitato numero di salariati a matricola e di lavoratori permanenti, già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, e a porre fine a uno stato di sperequazione giuridica ed economica creatosi ai danni degli stessi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, e che perdura fino ad oggi, nonostante che in sede parlamentare siano state prese ripetute iniziative volte ad eliminarlo.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 809, ha dettato nuove norme sul trattamento di quiescenza nei riguardi dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. Tale decreto legislativo non ha, però, previsto il caso di un gruppo limitato di salariati a matricola e lavoratori permanenti delle succitate Am-

ministrazioni, i quali, licenziati in applicazione del regio decreto n. 945, vennero successivamente riassunti in servizio con la qualifica di « operai temporanei », con le condizioni forzatamente imposte dal contratto di lavoro di cui all'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, e poi nuovamente licenziati, sempre per motivi di antifascismo, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.

Si ritiene chiarire a questo punto che gli operai in questione, pure essendo stati licenziati per motivi politici, non sono in grado di documentare tali motivazioni non risultando queste dagli atti ufficiali, e ciò a causa dei sistemi usati dal governo fascista, il quale, come è ovvio, aveva tutto altro interesse che rendere quelle motivazioni di pubblica ragione.

Si tratta, dunque, onorevoli senatori, di ristabilire una situazione di giustizia nei confronti di una ormai esigua categoria — 30 unità! — di benemeriti lavoratori, tutti

ex valorosi combattenti della guerra 1915-1918, che furono costretti per lunghi anni alla disoccupazione e alla fame dalla persecuzione politica. Essi sono ormai tutti in età avanzata e in condizioni di estremo disagio economico e morale, per cui un intervento ulteriormente ritardato rischierebbe di non trovare più in vita i beneficiari dell'auspicato provvedimento.

Tutte queste ragioni furono già debitamente considerate e favorevolmente accolte dal Senato nella scorsa Legislatura quando per la prima volta venne presentato il presente disegno di legge. Questo venne, infat-

ti, approvato, anche se con alcune modifiche, all'unanimità dalla 4^a Commissione nella seduta del 31 gennaio 1963. Mancò l'approvazione della Camera dei deputati solo perchè mancò il tempo per discuterne essendosi ormai all'ultimo mese della Legislatura.

Oggi il disegno di legge viene ripresentato nel testo che fu approvato al Senato e che ebbe, a suo tempo, anche l'adesione del Governo.

Per tutti questi motivi sono certo, onorevoli senatori, di poter invocare la vostra sollecita comprensione e tornare a chiedere la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Il trattamento compete qualora risulti indubbiamente comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente articolo 1, ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.

Art. 3.

È riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Art. 4.

All'onere presunto di lire 5 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1963-1964 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2 milioni e lire 3 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.